

BANCA D'ITALIA

2° Aggiornamento alla circolare n. 302/2018 - L'anagrafe dei soggetti

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE
Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018

L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

2° Aggiornamento di marzo 2025: ristampa integrale




Indice

Sommario

INTRODUZIONE	
1. PREMESSA	
2. FONTI NORMATIVE.....	
3. DEFINIZIONI.....	
CAPITOLO I	
L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI.....	
1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI	
2. CONTENUTO DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI.....	
2.1 Tipologie di soggetti censiti.....	
2.2 Elementi anagrafici dei soggetti censiti.....	
3. ALIMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI	
3.1 Fonti	
3.2 Il censimento dei soggetti	
3.3 L'aggiornamento degli attributi anagrafici.....	
3.4 Gerarchia delle fonti.....	
4. IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI.....	
4.1 Liceità del trattamento e relative finalità	
4.2 Accesso ai dati da parte di soggetti esterni alla Banca d'Italia	
4.3 Correttezza e qualità dei dati	
4.4 Esercizio dei diritti a tutela dei dati personali.....	
4.5 Termini di conservazione dei dati	
4.6 Misure di sicurezza	
CAPITOLO II	
INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI	
SEZIONE I.....	
LO SCAMBIO DEI DATI CON GLI ENTI SEGNALANTI.....	
1. PERIMETRO	
2. ADEMPIMENTI TECNICO-OPERATIVI PER L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI	
3. MODALITA' DI SCAMBIO	
3.1. Storizzazione dei dati.....	



3.2.	Controlli
3.3.	Lavorazione a cura dell'operatore
4.	SURVEY DI SEGNALAZIONE
4.1.	Segnalazione di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche
4.2.	Ricerca anagrafica
4.3.	Segnalazione di cointestazioni
5.	SURVEY DI AGGIORNAMENTO
5.1.	Obblighi di verifica e correzione dei dati
5.2.	Flussi di aggiornamento
6.	COMUNICAZIONI AGLI ENTI SEGNALANTI
6.1.	Comunicazioni agli enti segnalanti in esito alle variazioni
6.2.	Comunicazioni in esito a un flusso di segnalazione
6.3.	Notifiche
6.4.	Comunicazioni circolari
6.4.1.	Comunicazioni di eliminazione di doppie codifiche
6.5.	Comunicazioni di richiesta dati
	SEZIONE II
	DISPOSIZIONI GENERALI
1.	SERVIZI PER LA CONSULTAZIONE DELL'ANAGRAFE
1.1.	<i>Inquiry</i> online
1.2.	Flussi imprese
1.3.	<i>Inquiry</i> ASQ
2.	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE
3.	VERIFICHE SULLA CORRETTEZZA E QUALITA' DEI DATI
4.	INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SEGNALETICHE
5.	QUESITI SULLE SEGNALAZIONI
	ALLEGATO I
	RILEVAZIONI NOMINATIVE CHE UTILIZZANO L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI
	ALLEGATO II
	FONTI UTILIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
	ALLEGATO III
	FONTI UTILIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI EVENTI



INTRODUZIONE

1. PREMESSA

La Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, raccoglie numerose informazioni anagrafiche sulle controparti degli intermediari vigilati.


A supporto di tali rilevazioni, la Banca d'Italia utilizza l'Anagrafe dei Soggetti (di seguito "Anagrafe"), un registro nel quale sono censiti e identificati con un codice univoco tutti i soggetti a cui si riferiscono le segnalazioni che gli intermediari creditizi e finanziari effettuano all'Istituto, sulla base delle disposizioni normative e delle istruzioni di settore emanate in materia.

Con la presente Circolare, espressione della potestà regolamentare della Banca d'Italia, diretta sia agli intermediari vigilati che ai soggetti i cui dati anagrafici sono oggetto di segnalazione, si forniscono, anche ai sensi degli artt. 6, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter, comma 1, del d.lgs. 196/2003:

- informazioni sulle finalità, le caratteristiche e il contenuto dell'Anagrafe;
- disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali dei soggetti censiti in Anagrafe e, in particolare, sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'Anagrafe, sulla finalità di interesse pubblico perseguita e sulla modalità di trattamento, sulle tipologie di dati trattati, sui soggetti interessati coinvolti e sui loro diritti, sulle misure adottate a tutela della protezione dei dati, nonché sulla condivisione dei dati con altre autorità di settore;
- istruzioni agli intermediari creditizi e finanziari sulle modalità di alimentazione e consultazione dell'Anagrafe.

2. FONTI NORMATIVE

Sulla disciplina dell'Anagrafe, sotto il profilo degli obblighi di segnalazione dei soggetti vigilati, rilevano:



- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato “T.U.B.”), in particolare:
 - l’art. 51, il quale dispone che le banche inviino alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
 - l’art. 53, comma 1, lett. b) e 67, comma 1, lett. b) che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di contenimento del rischio, partecipazioni detenibili e organi sociali;
 - l’art. 66, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di richiedere ai soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata (di cui all’art. 65) la trasmissione anche periodica di situazioni, dati e ogni altra informazione utile;
 - l’art. 67, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d’Italia la facoltà di impartire alla capogruppo disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
 - l’art. 108, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di dettare agli intermediari finanziari disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e dispone che gli intermediari finanziari inviino alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
- il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (“Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005”), in particolare l’art. 11 che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di raccogliere - dagli operatori residenti in Italia, dalle banche e dagli altri intermediari finanziari e presso amministrazioni, enti e organismi pubblici - informazioni per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l’analisi economica. Lo stesso prevede che per le medesime finalità, tali dati possano essere forniti dalla Banca d’Italia ad altri enti e istituzioni nazionali e internazionali, enti di ricerca e altri operatori;



- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”), in particolare l'art. 23-quater inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, che elenca le unità ulteriori che concorrono ai saldi di finanza pubblica;
- la legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”), in particolare l'art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d'Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti, obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono.

Rilevano, inoltre, le seguenti disposizioni di settore emanate dalla Banca d'Italia per fornire istruzioni agli intermediari segnalanti sull'oggetto e sulle modalità di segnalazione:

- la Circolare n. 139 della Banca d'Italia dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti (“Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”), che disciplina il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, ai sensi del decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663;
- la Circolare n. 297 della Banca d'Italia del 16 maggio 2017 e successivi aggiornamenti (“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti”), che disciplina la rilevazione AnaCredit sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito e la rilevazione TAXIA, sui tassi di interesse attivi riferita alle persone fisiche;
- la Circolare n. 286 della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti (“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”), che disciplina le segnalazioni prudenziali su base consolidata e individuale nonché la segnalazione sulle grandi esposizioni;
- la Circolare n. 272 della Banca d'Italia del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti (“Matrice dei conti”), che disciplina le segnalazioni statistiche di vigilanza, su base individuale, che le banche italiane e le filiali italiane di banche estere trasmettono alla Banca d'Italia;



- la Circolare n. 284 della Banca d'Italia del 18 giugno 2013 e successivi aggiornamenti ("Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default"), che disciplina la raccolta dei dati sull'attività di recupero dei crediti svolta dagli intermediari vigilati (bancari e finanziari) per il calcolo dei tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (default);
- le disposizioni che disciplinano la rilevazione "Libro soci", con la quale gli intermediari comunicano annualmente i propri soci diretti, quali:
 - la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti ("Istruzioni di vigilanza per le banche");
 - la Circolare n. 164 del 25 giugno 1992 e successivi aggiornamenti ("Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare");
 - il Provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio 2019 e successive modifiche ("Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica");
 - il Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche ("Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio").

Rilevano, inoltre, le disposizioni emanate a livello europeo sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla Banca Centrale Europea, quali:

- l'articolo 5.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE), ai sensi del quale, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN) del SEBC, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014, che disciplina la segnalazione sulle grandi esposizioni;
- il Regolamento (UE) 867/2016 della BCE del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13), di seguito "Regolamento AnaCredit". AnaCredit rappresenta l'archivio dei dati analitici sul credito, raccolti dalle BCN dell'area dell'euro dalle banche residenti e dalle filiali estere, gestito dalla BCE e utilizzato per soddisfare



le esigenze informative di funzioni istituzionali del SEBC (politica monetaria, stabilità finanziaria, ricerca, produzione di statistiche), nonché le esigenze informative di vigilanza micro-prudenziale del *Single Supervisory Mechanism*;

- il Regolamento (CE) 2533/1998 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE;
- l'Indirizzo (UE) 2018/876 della BCE del 1° giugno 2018 sul Registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (*Register of Institutions and Affiliates Data*, ECB/2018/16);
- il Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca Centrale Europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli;
- l'art. 430 della Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, che istituisce le segnalazioni armonizzate di vigilanza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE);
- il Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea, e il "*Manual on Government Deficit and Debt*" per la classificazione delle unità.

Sotto il profilo della collaborazione e dello scambio di informazioni con altre Autorità, rilevano in linea generale le seguenti disposizioni:

- l'art. 7 del T.U.B., comma 5 – che prevede che la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) e l'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni senza potersi opporre segreto d'ufficio – e comma 6 – che prevede che la Banca



d'Italia collabori, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF) e con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni e che, nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, possa scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti di Stati terzi;

- l'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'AGCM collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni e che i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restino sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima;
- l'art. 187 octies, comma 4, lett. e) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, che stabilisce che la CONSOB può accedere ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
- il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in particolare gli artt. 12 e 40, che prevedono che, in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborino tra loro, con la Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), con la Guardia di Finanza e con la Direzione Investigativa Antimafia, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, all'art. 43, vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai privati atti, informazioni e documenti che le stesse possono acquisire d'ufficio, anche in via continuativa, da altre pubbliche amministrazioni che li detengono.

Sotto lo specifico profilo della collaborazione con l'IVASS e della legittimazione di quest'ultima ad accedere alle informazioni anagrafiche acquisite dalla Banca d'Italia, nell'ottica dell'integrazione della vigilanza bancaria e assicurativa, rilevano altresì le seguenti disposizioni:

- l'art. 13 del D. L. n. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS, che stabilisce il principio della piena integrazione




dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, da realizzarsi anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;

- il Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, di attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, che dispone, tra l'altro, lo scambio di informazioni tra autorità ai fini di vigilanza;
- l'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che prevede la collaborazione reciproca fra Banca d'Italia e IVASS, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;
- il Regolamento (UE) N. 1374/2014 della BCE del 28 novembre 2014, che disciplina le segnalazioni statistiche che le imprese di assicurazione devono trasmettere alle banche centrali nazionali per il successivo invio alla BCE, per sostenerne l'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario.

Con riferimento alla materia del trattamento dei dati personali, rilevano le seguenti fonti normative:

- l'art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), che consente il trattamento dei dati quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- l'art. 6, comma 3, lettera b) del GDPR che stabilisce che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico sia stabilita dal diritto dello Stato membro e contenga disposizioni specifiche sulle modalità e finalità del trattamento;
- l'art. 2-ter, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, di adeguamento al GDPR e modificato dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205, il quale – nel disciplinare la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri – chiarisce che la base giuridica richiamata dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del GDPR è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali;



- l'art. 2-ter, comma 1bis del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, introdotto dalla medesima legge 3 dicembre 2021 n. 205, ai sensi del quale il trattamento dei dati personali da parte di un ente pubblico è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti, nel rispetto dell'art. 6 del GDPR sopracitato;
- l'art. 5, comma 4, della legge 12 agosto 1982, n. 576, che autorizza il trattamento dei dati personali da parte dell'ISVAP, a cui l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi, per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dall'ordinamento.

Infine, con riferimento alla potestà regolamentare della Banca d'Italia, rilevano gli artt. 4 e 8 del T.U.B. che attribuiscono alla Banca d'Italia – nell'esercizio delle proprie funzioni di autorità di vigilanza – il potere di emanare regolamenti, impartire istruzioni e adottare provvedimenti, dettandone uno specifico regime di pubblicità quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Circolare si intende per:

- **Aggiornamento:** integrazione delle informazioni presenti in Anagrafe in termini di inserimento di nuovi attributi, relazioni ed eventi; variazione o cancellazione di attributi, relazioni ed eventi già registrati in Anagrafe;
- **Anagrafe soggetti:** l'archivio nel quale sono censiti e identificati con un codice univoco tutti i soggetti a cui si riferiscono le segnalazioni nominative che gli intermediari creditizi e finanziari sono tenuti ad effettuare alla Banca d'Italia;
- **Anagrafe titoli:** l'archivio delle informazioni anagrafiche sugli strumenti finanziari che gli intermediari creditizi e finanziari e altre società segnalano alla Banca d'Italia;



- **Application to Application (A2A):** la modalità di comunicazione diretta e automatizzata tra due applicazioni, sulla base di protocolli tecnici strutturati;
- **Censimento:** l'iscrizione nell'Anagrafe di una persona fisica o di un soggetto diverso dalla persona fisica;
- **Centrale dei rischi:** il sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela, gestito dalla Banca d'Italia e disciplinato dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze – Presidente del CICR n. 663/2012, nonché dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (“Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi”);
- **Classificazione della clientela:** il settore istituzionale, altrimenti chiamato SAE (Sottogruppo di Attività Economica); cfr. Circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (“Istruzioni relative alla classificazione della clientela”);
- **Codice ABI:** il codice identificativo univoco dell'ente segnalante;
- **Codice ATECO:** la classificazione delle attività economiche ATECO, che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea NACE (cfr. oltre “Codice NACE”);
- **Codice censito:** il codice identificativo dei soggetti registrati nell'Anagrafe;
- **Codice di controparte estera:** il codice assegnato dalla Banca d'Italia ai soggetti residenti in uno Stato estero segnalati presso l'Anagrafe titoli della Banca d'Italia;
- **Codice LEI (Legal Entity Identifier):** l'identificativo univoco assegnato ai soggetti che operano nei mercati finanziari internazionali. È gestito dalla *Global LEI Foundation* (GLEIF);
- **Codice ISO dei paesi esteri:** il codice di identificazione geografica dei paesi del mondo secondo lo standard ISO 3166¹;

¹ <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>.



- **Codice ISTAT dei Comuni italiani:** il codice statistico dei Comuni italiani pubblicato in appositi elenchi aggiornati con cadenza semestralmente a cura dell'Istituto Nazionale di Statistica;
- **Codice OICR:** il codice fiscale convenzionale per i fondi comuni d'investimento italiani² attribuito dalla Banca d'Italia;
- **Codice NACE:** il sistema di classificazione statistica delle attività economiche dell'Unione europea;
- **Codice RIAD:** il codice identificativo dei soggetti registrati in RIAD;
- **Cointestazione:** la relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti per l'adempimento di obbligazioni derivanti da un rapporto di credito di cui essi siano congiuntamente intestatari;
- **Crittografia:** una tecnica di cifratura di un flusso in una forma tale che l'informazione in esso contenuta possa essere recepita solo dal destinatario;
- **Doppia codifica:** situazione in cui uno stesso soggetto è censito in Anagrafe con due codici diversi;
- **Enti segnalanti:** gli intermediari creditizi e finanziari tenuti a effettuare segnalazioni alla Banca d'Italia per finalità statistiche e di vigilanza sulla base della normativa vigente;
- **Famiglie consumatrici:** gli individui o gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare; cfr. la Circolare 140 dell'11 febbraio 1991 ("Istruzioni relative alla classificazione della clientela");
- **Famiglie produttrici:** le società semplici, società di fatto e imprese individuali la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita, purché il loro comportamento economico e finanziario non sia tale da configurare una quasi-società; cfr. la Circolare 140 dell'11 febbraio 1991 ("Istruzioni relative alla classificazione della clientela");

² Disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Compiti > Vigilanza sul sistema bancario e finanziario > Albi ed elenchi > Albi ed elenchi di vigilanza > O.I.C.R.



- **Filiale estera (residente in un Paese diverso da quello della casa madre):** un'unità istituzionale sprovvista di personalità giuridica che costituisce parte di un'altra entità giuridica con diversa residenza, in conformità al concetto di "filiale unica" di cui all'art. 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.2533/98;
- **Flusso di input (raccolta):** il file contenente i dati su soggetti, relazioni ed eventi che l'ente intende segnalare o aggiornare in Anagrafe;
- **Flusso di output (risposta):** il file di risposta prodotto dalla Banca d'Italia a seguito della ricezione di flussi da parte degli enti, contenente i dati richiesti o il file inviato d'iniziativa della Banca d'Italia agli enti per informarli degli aggiornamenti apportati all'Anagrafe o chiedere la verifica o il completamento di dati registrati in Anagrafe;
- **Fondi comuni d'investimento:** i patrimoni autonomi come definiti dall'art. 1 - lett. j) del d. lgs. 58/1998 (T.U.F.);
- **Fonti cooperative:** fonti (diverse da quelle ufficiali) utilizzate per alimentare l'Anagrafe, tra cui gli archivi contenenti informazioni anagrafiche su particolari tipologie di soggetti, e gli enti segnalanti che sono tenuti a collaborare alla gestione dell'Anagrafe sulla base di specifiche disposizioni normative;
- **Fonti ufficiali:** i pubblici registri, gli elenchi e gli albi ufficiali da cui vengono acquisiti i dati registrati in Anagrafe; vengono definite "ufficiali" in quanto provengono da istituzioni che certificano l'esistenza dei soggetti censiti e la veridicità dei loro dati anagrafici;
- **Infostat:** la piattaforma web per lo scambio delle informazioni statistiche tra la Banca d'Italia e gli enti segnalanti;
- **Intermediari vigilati:** gli intermediari sui quali la Banca d'Italia conduce attività di vigilanza (ad esempio, banche e gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM, SGR, SICAV e SICAF, istituti di moneta elettronica – IMEL, istituti di pagamento);
- **Persone fisiche:** le famiglie consumatrici e le famiglie produttrici, secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 140 del 1991 e relativi aggiornamenti. Si evidenzia che le ditte individuali sono classificate come famiglie produttrici o come quasi società;



- **Portale dell'Anagrafe:** il sito web³, realizzato per la condivisione delle informazioni riguardanti l'Anagrafe, al quale possono accedere tutti gli enti segnalanti che dispongono di un'utenza Infostat;
- **Prima informazione (servizio di):** il servizio attraverso il quale gli enti segnalanti, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati, purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito;
- **Pubblica amministrazione:** le amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco predisposto ogni anno dall'Istat ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 169/2009⁴ e i soggetti indicati nell'elenco 1 richiamato dall'art. 23-quater inserito nel decreto-legge 137/2020, convertito in legge (L. 18 dicembre 2020, n. 176), in cui sono individuate le unità ulteriori che concorrono ai saldi di finanza pubblica;
- **RIAD (*Register of Institutions and Affiliates Data*):** il database del SEBC dove sono registrate le unità istituzionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti istituzionali della BCE e per le rilevazioni di tipo nominativo del SEBC;
- **Registro delle imprese:** il registro tenuto dalle Camere di commercio italiane, in cui le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (ad esempio fondazioni, associazioni) che esercitano un'attività economica, sono tenuti all'iscrizione ai sensi dell'art. 2188 del Codice civile. Esso rappresenta la fonte primaria di certificazione dei dati costitutivi dei soggetti economici iscritti;
- **Relazione:** collegamento tra due soggetti censiti in Anagrafe, ad esempio il legame tra il soggetto e la casa madre, l'impresa controllante diretta, l'impresa controllante apicale, le società partecipanti o la società di gestione nel caso di fondi comuni d'investimento secondo quanto previsto dall'Indirizzo (UE) 2018/876 della BCE);

³ Disponibile al link: <https://as.bancaditalia.it>.

⁴ L'elenco è pubblicato dall'Istat in Gazzetta Ufficiale e può essere reperito nel sito internet dell'Istat all'indirizzo www.istat.it: metodi e strumenti > classificazioni > elenco delle unità istituzionali appartenenti alle AP.



- **Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA):** la banca dati che raccoglie le notizie economiche, statistiche e amministrative per le quali la legge prevede la denuncia alle Camere di commercio ma non l'obbligo d'iscrizione nel Registro delle imprese;
- **Residente:** il soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero che svolge in Italia attività produttiva di reddito;
- **Rilevazione nominativa:** una raccolta di dati relativi a singoli soggetti (persone fisiche, società residenti, ecc.);
- **Segnalazione anagrafica:** flusso attraverso il quale gli enti segnalanti acquisiscono il codice censito dell'Anagrafe per il soggetto segnalato;
- **Società ed enti non residenti:** le società finanziarie e non finanziarie, le istituzioni, ecc., con sede legale all'estero e le amministrazioni pubbliche estere;
- **Società residenti:** le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice; le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni; le società cooperative; le società di fatto; le società consortili; le società costituite in base a leggi di altro Stato; le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese con sede legale in Italia (per "Soggetti residenti (altri)" cfr. la rispettiva definizione);
- **Soggetti residenti (altri):** i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle "società residenti" (sopra definite), quali a titolo esemplificativo, le associazioni, le istituzioni senza scopo di lucro, le strutture periferiche dello Stato non presenti nell'elenco Istat delle unità istituzionali appartenenti al settore della pubblica amministrazione, le associazioni tra professionisti, le fondazioni, i fondi comuni di investimento, con sede legale in Italia;
- **Soggetti diversi dalle persone fisiche:** a titolo esemplificativo, le società di persone e di capitali finanziarie e non finanziarie, le amministrazioni pubbliche, le associazioni, le istituzioni senza scopo di lucro, le strutture periferiche dello Stato;
- **Soggetto o Unità istituzionale:** il centro elementare di decisione economica, caratterizzato da autonomia decisionale nell'esercizio della propria funzione principale nonché dal possesso di una contabilità



completa ovvero dalla possibilità, dal punto di vista economico e giuridico, di compilare una contabilità completa qualora ne sia fatta richiesta, ai sensi del Regolamento UE N. 549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Sono incluse anche le persone fisiche;

- **Survey (anagrafica di segnalazione o di aggiornamento):** il flusso con cui l'ente segnala o aggiorna i dati dell'Anagrafe;
- **Tipo e codice identificativo nazionale:** tipo di codice e relativo codice in uso nei vari Stati per identificare un soggetto, tra quelli presenti nella lista pubblicata dalla BCE come allegato al manuale AnaCredit⁵.

⁵ Disponibile al link
https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/html/index.en.html.



CAPITOLO I

L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

Sulla base delle disposizioni normative sopra elencate, gli intermediari bancari e finanziari vigilati sono tenuti ad inviare dati e informazioni alla Banca d'Italia, per consentirne lo svolgimento delle funzioni istituzionali quali: la vigilanza sul sistema bancario e finanziario; la tutela della stabilità finanziaria; l'attuazione, nell'ambito dell'Eurosistema, della politica monetaria unica; la ricerca in campo economico-finanziario e la produzione delle statistiche; la prevenzione e il contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tali dati e informazioni sono pertanto necessariamente censiti dalla Banca d'Italia in forza delle medesime disposizioni normative in basi dati differenziate per tipologia.

Ai fini della presente Circolare rilevano gli obblighi segnaletici sopra elencati e, in particolare, quelli aventi ad oggetto dati "nominativi" relativi:

- ai rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela (censiti nell'archivio della Centrale dei rischi);
- alle informazioni sul credito e rischio di credito riferite alla clientela diversa dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali, alle condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sulle operazioni di credito (censiti nell'archivio AnaCredit);
- agli assetti partecipativi e alla composizione sociale degli intermediari vigilati (censiti negli archivi degli Assetti Partecipativi Enti e Libro soci);
- alla composizione degli organi sociali degli intermediari vigilati (censiti nell'archivio degli Organi Sociali);
- alle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default della clientela degli intermediari (censiti nell'archivio del *Loss Given Default*);
- alle esposizioni in sofferenza detenute dalle banche (censiti nell'archivio *Non Performing Loans*);



- alle condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sulle operazioni di credito (censiti nell'archivio TAXIA);
- agli incassi e ai pagamenti effettuati dalle banche per conto di imprese residenti con soggetti non residenti (censiti nell'archivio della Matrice dei Conti);
- alle grandi esposizioni, ai principali finanziatori, alla struttura del gruppo, al rischio di concentrazione, al rischio operativo e di controparte (censiti nelle basi informative di vigilanza armonizzata);
- alle attività di rischio e operazioni nei confronti dei soggetti collegati e alle rettifiche di valore su finanziamenti deteriorati concessi a società non finanziarie (censiti nelle basi informative di vigilanza non armonizzata);
- alla predisposizione dei piani di risoluzione e alla struttura delle passività (censiti nelle basi informative di risoluzione);
- alla esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati (censiti nell'archivio sull'esternalizzazione delle funzioni aziendali);
- all'offerta di *crowdfunding* per i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese (censiti nell'archivio delle informazioni sull'offerta di *crowdfunding*).

Per la descrizione delle rilevazioni nominative della Banca d'Italia e degli archivi in cui tali dati sono contenuti si rinvia all'ALLEGATO I, il cui aggiornamento annuale è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

Del tutto strumentale e trasversale rispetto a tali archivi è quello denominato "Anagrafe dei soggetti", che ha lo scopo di attribuire a tutti i soggetti indicati nelle segnalazioni degli intermediari un codice univoco utilizzato, in luogo dei dati anagrafici, per censire il medesimo soggetto nei citati archivi della Banca d'Italia.

Per tale ragione i dati anagrafici dei singoli soggetti (persone fisiche e soggetti diversi da persone fisiche) contenuti nelle segnalazioni degli intermediari, vengono registrati in un apposito archivio gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Anagrafe dei soggetti", in cui sono raccolte anche le informazioni anagrafiche di tutte le società iscritte al Registro delle imprese.



I soggetti segnalati per la prima volta dagli intermediari e le società di nuova iscrizione nel Registro delle imprese (con l'esclusione di quelle individuali) vengono "censiti" nell'Anagrafe affinché a ciascuno di essi venga assegnato un codice identificativo univoco (c.d. "codice censito") che sarà utilizzato nelle successive comunicazioni tra gli intermediari e la Banca d'Italia per indicare il medesimo soggetto.

L'attribuzione del "codice censito" oggetto del censimento anagrafico risponde a due esigenze: (i) ridurre gli oneri per gli intermediari segnalanti, che possono utilizzare il "codice censito" per tutte le segnalazioni relative al medesimo soggetto, senza dover trasmettere ogni volta gli attributi anagrafici dello stesso; (ii) consentire alla Banca d'Italia di associare le diverse segnalazioni nominative, così da ottenere dati globali relativi al medesimo soggetto. Ciò assicura l'interoperabilità tra le diverse basi dati e consente un utilizzo integrato e più efficiente delle informazioni oggetto di segnalazioni obbligatorie per le finalità istituzionali della Banca d'Italia, senza alcun impatto sui diritti e le libertà dei soggetti segnalati. Infatti, il codice identificativo associato a ciascun nominativo oggetto della segnalazione ha carattere del tutto neutro, costituisce soltanto un alias del soggetto cui viene attribuito indipendentemente dalla tipologia di segnalazione compiuta dagli intermediari. L'Anagrafe tratta esclusivamente le informazioni anagrafiche necessarie alla corretta identificazione dei soggetti e gli addetti alla gestione di tale base dati non possono accedere al contenuto delle segnalazioni effettuate dagli intermediari e riferite ai soggetti censiti. Essa ha carattere del tutto complementare e strumentale rispetto alle banche dati di cui la Banca d'Italia ha la titolarità in relazione al censimento delle segnalazioni cui gli intermediari sono tenuti per legge.

Le informazioni presenti nell'Anagrafe dei soggetti vengono trattate esclusivamente a fini statistici e pertanto non hanno natura certificativa né valore costitutivo della natura e delle caratteristiche delle singole unità istituzionali censite e non producono effetti legali sui soggetti classificati. A garanzia della correttezza e qualità dei dati anagrafici collegati ai codici censiti, il processo di alimentazione dell'Anagrafe prevede che: (1) gli intermediari comunichino gli aggiornamenti degli attributi anagrafici relativi ai soggetti da essi segnalati; (2) l'Anagrafe invii comunicazioni sulle modifiche avvenute nella base dati, a seguito dell'aggiornamento, a tutti gli intermediari



interessati al soggetto⁶; (3) gli intermediari verifichino la correttezza delle informazioni ricevute e apportino ulteriori modifiche, ove necessario.

L'Anagrafe, inoltre, rappresenta la fonte principale di alimentazione dell'analoga anagrafe del SEBC denominata *Register of Institutions and Affiliates Data* (RIAD) per i soggetti residenti in Italia diversi dalle persone fisiche⁷, in forza di quanto previsto dal citato Indirizzo (UE) 2018/876, che stabilisce, tra l'altro, gli obblighi delle BCN riguardo alla segnalazione dei dati di riferimento, nonché all'aggiornamento e alla gestione della qualità dei dati del RIAD. Il RIAD costituisce il registro condiviso relativo ai dati di riferimento concernenti le unità giuridiche e le altre unità istituzionali rilevanti a fini statistici, la cui raccolta supporta i processi operativi nell'ambito dell'Eurosistema e l'assolvimento dei compiti del SEBC nonché del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e permette lo sfruttamento integrato delle informazioni e la corretta identificazione dei soggetti a livello europeo. Difatti, il RIAD agevola l'integrazione di varie serie di dati, fornendo in particolare codici di identificazione comuni. Combinati con dati provenienti da altre banche centrali nazionali e dalla banca dati comune relativa ai dati granulari analitici sul credito (AnaCredit), i dati di RIAD costituiscono la base di analisi e di studi a supporto dell'adozione di decisioni di politica monetaria, del rilevamento precoce di rischi sistemici nonché della conduzione di politiche macroprudenziali e della vigilanza microprudenziale.

2. CONTENUTO DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI


2.1 Tipologie di soggetti censiti

Sono registrati in Anagrafe i seguenti soggetti:

- persone fisiche;
- soggetti diversi da persone fisiche:

⁶ A fronte della ricezione di flussi da parte degli enti segnalanti, la Banca d'Italia invia i flussi di risposta descritti al CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 6.

⁷ RIAD è alimentato dalle Banche Centrali Nazionali appartenenti al SEBC.



- società residenti;
- pubbliche amministrazioni;
- altri soggetti residenti;
- società ed enti non residenti.

Inoltre, vengono registrati in Anagrafe i legami di cointestazione tra soggetti.

2.2 Elementi anagrafici dei soggetti censiti

L'insieme di attributi anagrafici registrati in Anagrafe dipende dalla tipologia di soggetto (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica) e dalle previsioni normative sulle rilevazioni nominative per le quali è necessario utilizzare il codice censito.

Gli attributi raccolti per tipologia di soggetto sono elencati nelle tabelle 1 e 2, rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con evidenza di quelli obbligatori in fase di segnalazione e di quelli che possono essere registrati successivamente con una survey di aggiornamento. Inoltre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche è prevista la registrazione di informazioni nel caso si verificano eventi in cui essi sono coinvolti, al fine di rappresentarne correttamente il ciclo di vita (cfr. Tabella 3).

Per quanto riguarda le cointestazioni, l'Anagrafe attribuisce un codice censito univoco all'insieme dei soggetti cointestatari di uno o più rapporti, senza rilevare informazioni sulla tipologia di legame né i dati anagrafici elencati nelle tabelle 1 e 2.

Per una descrizione dettagliata di ciascun attributo si rimanda al "Modello dei dati per gli enti segnalanti", pubblicato sul Portale dell'Anagrafe⁸.


⁸ Accessibile a tutti gli enti in possesso delle credenziali INFOSTAT al link <https://as.bancaditalia.it/PortalUI/>.



Tabella 1. Persone fisiche. Descrizione degli attributi (dati personali trattati)

Attributo	Descrizione	Obbligatorio per la segnalazione
Codice fiscale	Codice assegnato dall’Agenzia delle Entrate, previsto per tutti i soggetti residenti e per i soggetti non residenti che per nascita o per residenza passata hanno un codice fiscale italiano	X ⁹
Cognome e nome	Cognome e nome per esteso della persona fisica	X
Stato di nascita	Codice ISO dello Stato di nascita del soggetto	X
Comune di nascita	Codice ISTAT del Comune di nascita previsto per i soggetti nati in Italia	X
Località di nascita estera	Luogo di nascita del soggetto previsto se nato all’estero	X
Data di nascita	Giorno, mese e anno di nascita della persona fisica	X
Sesso	Sesso della persona fisica	X
Comune di residenza	Codice ISTAT del Comune di residenza per i soggetti residenti in Italia	X
Classificazione della clientela (Codice SAE)	Codice Sottogruppo di Attività Economica (SAE), secondo le “Istruzioni relative alla classificazione della clientela” di cui alla Circ. 140 dell’11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti	X
Attività economica (Codice ATECO)	Classificazione delle attività economiche ATECO	
Specie giuridica	Tipologia giuridica del soggetto, da indicare in caso di ditta individuale (imprenditore, lavoratore autonomo o libero professionista)	X
Situazione giuridica	Eventuale esistenza di una procedura concorsuale ovvero di uno stato di liquidazione volontaria	X
Eredità	Accettazione con beneficio d’inventario o non accettazione dell’eredità, nel caso di soggetto defunto	

⁹ Obbligatorio per i soggetti residenti, facoltativo per i soggetti non residenti.



Identificativo nazionale	Codice identificativo del soggetto associato al "Tipo identificativo nazionale"	
Tipo identificativo nazionale	Tipologia del codice identificativo del soggetto, assegnato nel proprio Paese di residenza ¹⁰	

¹⁰ Il codice LEI, la partita iva, l'iscrizione camerale e altri codici utilizzati all'estero per le persone fisiche (cfr. "Modello dei dati per gli enti segnalanti").




Tabella 2. Soggetti diversi dalle persone fisiche. Descrizione degli attributi¹¹

Attributo	Descrizione	Obbligatorio per la segnalazione
Codice fiscale	Codice assegnato dall’Agenzia delle Entrate, previsto per tutti i soggetti residenti	X
Codice LEI	<i>Legal Entity Identifier</i> , previsto per i soggetti che ne dispongono	X
Denominazione	Denominazione o ragione sociale risultante dall’atto costitutivo e dalle successive modifiche	X
Stato di residenza	Codice ISO dello Stato ove è ubicata la sede legale del soggetto	X
Comune di residenza	Codice ISTAT del Comune di residenza per i soggetti residenti in Italia	X
Località estera di residenza	Località estera della sede legale, prevista per i soggetti non residenti	X
Sede legale casa madre	Codice ISO dello Stato estero ove è ubicata la sede legale della casa madre	X
Iscrizione camerale	Sigla della Provincia e numero d’iscrizione al REA	X
Specie giuridica del Registro delle imprese	Specie giuridica assegnata al soggetto nel Registro delle imprese	X
Forma legale	Forma societaria assunta dal soggetto tra quelle indicate nella lista delle <i>legal form</i> che la BCE rende disponibile sul proprio sito web ¹²	X
Classificazione della clientela	Codice Sottogruppo di Attività Economica (SAE) secondo le “Istruzioni relative alla classificazione della clientela” di cui alla Circ. 140 dell’11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti	X

¹¹ Le indicazioni sugli attributi richiesti dalla segnalazione AnaCredit sono disponibili al sito www.ecb.europa.eu in Statistics > Data reporting & standards > AnaCredit.

¹² Cfr. “*List of legal forms*” disponibile sul sito www.ecb.europa.eu in Statistics > Data reporting & standards > AnaCredit: AnaCredit Manual – Annexes.



Attributo	Descrizione	Obbligatorio per la segnalazione
Situazione giuridica	Eventuale esistenza di una procedura concorsuale, di uno stato di liquidazione volontaria o cancellazione dal Registro delle imprese italiane o, nel caso di altri soggetti non contenuti nel Registro imprese, lo stato di cessazione del soggetto	X
Codice ABI	Codice identificativo per gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, CDP e Poste Italiane	
Codice di controparte estera	Codice identificativo dell'Anagrafe titoli riferito agli emittenti titoli non residenti	
Stato attività	Stato di attività o inattività di una società iscritta al Registro Imprese	
Codice RIAD	Codice identificativo del soggetto assegnato dal registro RIAD della BCE	
Identificativo nazionale ¹³	Codice identificativo del soggetto associato al "Tipo identificativo nazionale" valido nel Paese di residenza della controparte	
Tipo identificativo nazionale	Tipologia del codice identificativo del soggetto valido nel Paese di residenza della controparte ¹⁴	
Identificativo della sede centrale d'impresa	Per le filiali estere (residenti in un Paese diverso della casa madre), codice censito della casa madre	
Identificativo dell'impresa madre diretta	Codice censito della controllante diretta	
Identificativo dell'impresa madre apicale	Codice censito dell'impresa madre apicale	
Indirizzo	Indirizzo della sede legale del soggetto, comprensivo di via, numero civico, codice di avviamento postale, città, Comune e Provincia. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV	
Cap	Codice di avviamento postale ¹⁵	

¹³ Si evidenzia che, nel caso di assenza del codice LEI, per i soggetti non residenti segnalati in AnaCredit, gli enti partecipanti alla rilevazione sono tenuti a fornire un codice identificativo nazionale.

¹⁴ Cfr. "List of national identifiers" disponibile al sito www.ecb.europa.eu in Statistics > Data reporting & standards > AnaCredit: AnaCredit Manual – Annexes, per i soggetti non residenti e "Modello dei dati per gli enti segnalanti" per i soggetti residenti.

¹⁵ Cfr. "List of postal codes" disponibile sul sito web della BCE (AnaCredit Manual - Annexes).



Attributo	Descrizione	Obbligatorio per la segnalazione
Attività economica	Per i soggetti residenti, codice ATECO; per i soggetti non residenti, codice NACE.	
Data di costituzione	Data di costituzione del soggetto	X
Data di estinzione	Data di estinzione del soggetto	
Stato dei procedimenti legali	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Data d'inizio dei procedimenti legali	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Dimensione dell'impresa	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Data della dimensione dell'impresa	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Numero dei dipendenti	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Totale di bilancio	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Fatturato annuo	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Principio contabile	Cfr. AnaCredit Manual, part II	
Identificativo della società partecipante	Codice censito delle società che possiede quote di capitale del soggetto	
Identificativo della società di gestione	Codice censito della società di gestione dei fondi	




Tabella 3. Eventi. Descrizione degli attributi

Evento	Descrizione	Obbligatorio per la segnalazione
Tipo di evento	Tipo di evento in cui è coinvolto il soggetto ¹⁶	
Data dell'evento	Data in cui è avvenuto l'evento	

Per i dettagli sugli obblighi di segnalazione degli attributi anagrafici previsti dal Regolamento AnaCredit (cfr. *supra*), relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche si rimanda:

- alla Circolare n. 297 del 16/05/2017 (“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti”);
- all’*AnaCredit Manual* e ai relativi allegati disponibili sul sito della BCE¹⁷.

L’elenco degli attributi registrati in Anagrafe e condivisi con gli enti segnalanti con le comunicazioni di risposta (CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 6) è disponibile nel “Modello dei dati per gli enti segnalanti”.

¹⁶ Tra gli eventi sono incluse anche le eliminazioni di doppie codifiche, che vengono registrate a cura dell’operatore quando in Anagrafe viene riscontrata la presenza dello stesso soggetto censito con due codici diversi.

¹⁷ Al sito www.ecb.europa.eu in Statistics > Data reporting & standards > AnaCredit.



3. ALIMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

3.1 Fonti

L'Anagrafe è alimentata mediante due tipologie di fonti: le "fonti ufficiali" e le "fonti cooperative".

Delle prime fanno parte pubblici registri, elenchi, albi ufficiali e istituzioni che, fornendo informazioni per finalità pubbliche, certificano l'esistenza dei soggetti censiti e la veridicità dei loro dati anagrafici. Le seconde sono altre fonti che forniscono dati alla Banca d'Italia per specifiche finalità segnaletiche: (1) gli enti segnalanti che sono tenuti a collaborare alla gestione dell'Anagrafe sulla base di specifiche disposizioni normative; (2) altri archivi a disposizione della Banca d'Italia contenenti informazioni anagrafiche su particolari tipologie di soggetti. Le fonti di alimentazione vengono utilizzate sia per il primo censimento nell'Anagrafe sia per l'aggiornamento degli attributi anagrafici.

3.2 Il censimento dei soggetti

Ciascuna tipologia di soggetto ha una propria fonte di censimento, così come descritto nella Tabella 4.




Tabella 4. Tipologie di soggetti: fonti di censimento

Tipologia del soggetto	Fonte di censimento
Persone fisiche ¹⁸	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Società residenti iscritte al Registro delle imprese ¹⁹	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
Fondi pensione residenti	COVIP (fonte ufficiale)
Fondi comuni d'investimento residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
Pubblica amministrazione residente ²⁰	ISTAT (fonte ufficiale)
Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Società ed enti non residenti (area Euro)	RIAD (fonte ufficiale per le banche), enti segnalanti e Anagrafe titoli (fonte cooperativa)
Altre società ed enti non residenti	Enti segnalanti, Anagrafe titoli (fonte cooperativa)
Organismi internazionali	RIAD (fonte ufficiale), Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Cointestazioni ²¹	Enti segnalanti (fonte cooperativa)

I soggetti censiti da fonti ufficiali sono registrati in Anagrafe anche in assenza di una segnalazione da parte degli enti segnalanti.

Le informazioni relative a persone fisiche sono censite a seguito di trasmissione dei flussi di segnalazione da parte degli enti segnalanti (fonte cooperativa).

¹⁸ Gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti residenti ed esteri sono registrati nella categoria delle persone fisiche anche se costituiti sotto forma di Ditta individuale iscritta al Registro delle imprese.

¹⁹ Sono comprese le imprese di assicurazione, vigilate dall' IVASS e gli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia; entrambi sono censiti dal Registro delle imprese, la classificazione del sottogruppo di attività economica è aggiornato dalle rispettive autorità di vigilanza.

²⁰ Sono escluse le unità locali delle istituzioni pubbliche, per le quali la fonte di censimento è di tipo cooperativo.

²¹ Le cointestazioni non hanno attributi anagrafici propri, ma rappresentano un legame tra due o più soggetti che devono essere precedentemente censiti. Per censire una cointestazione è dunque necessario fornire i codici censiti dei soggetti che partecipano alla cointestazione stessa.



Per acquisire il codice censito dei soggetti, gli enti segnalanti devono fornire tutti gli attributi anagrafici obbligatori per la segnalazione indicati nelle tabelle 1 e 2. I dettagli tecnici sulle modalità di censimento di un nuovo soggetto in Anagrafe e di acquisizione del codice censito dei soggetti sono forniti nel “Manuale per lo scambio di informazioni anagrafiche con gli enti segnalanti” e nel “Modello dei dati per gli enti segnalanti”²².

3.3 L'aggiornamento degli attributi anagrafici

Gli attributi anagrafici possono essere aggiornati da fonti diverse, in base alla tipologia di soggetto e alla disponibilità di informazioni, laddove lo stesso attributo anagrafico sia presente in più di una fonte (cfr. CAPITOLO I, paragrafo 3.4).

Gli attributi anagrafici non obbligatori per il censimento²³ non devono essere inclusi nei messaggi di segnalazione anagrafica ma segnalati dopo aver reperito il codice censito del soggetto cui si riferiscono, utilizzando le survey di aggiornamento (CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 5) sia per il primo inserimento sia per le successive variazioni.

Per le persone fisiche, tutti gli attributi anagrafici sono aggiornati tramite fonte cooperativa²⁴.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, le fonti di aggiornamento degli attributi anagrafici e degli eventi che li coinvolgono sono indicate rispettivamente negli allegati II e III.

3.4 Gerarchia delle fonti

Tenuto conto della valenza certificativa delle fonti ufficiali dei dati, gli attributi anagrafici da esse alimentati non possono essere modificati da informazioni provenienti da fonte cooperativa, a meno che non venga fornita

²² <https://as.bancaditalia.it/PortaUI/>.

²³ Inclusi quelli relativi a relazioni ed eventi.


²⁴ Alcuni codici identificativi possono essere acquisiti, se disponibili, anche da fonte ufficiale: partita iva, codice di iscrizione camerale e codice LEI.



evidenza che il dato registrato in Anagrafe da fonte ufficiale non sia aggiornato.

Alle fonti cooperative che alimentano l'Anagrafe viene attribuita una priorità diversa in base ai processi di presidio e controllo dei dati che influenzano il livello di qualità e di aggiornamento delle informazioni in esse contenute. Qualora un'informazione registrata in Anagrafe provenga da una fonte cooperativa con priorità maggiore, gli enti segnalanti non possono modificarla a meno che non venga fornita evidenza che il dato registrato in Anagrafe non sia aggiornato.

Gli enti segnalanti sono comunque tenuti a far presente ai loro clienti le eventuali discordanze tra le informazioni da questi comunicate e quelle riscontrate nelle fonti ufficiali, affinché essi possano rivolgersi alle autorità competenti (ad esempio, alle Camere di commercio) per far apportare le necessarie correzioni.



4. IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

4.1 Liceità del trattamento e relative finalità

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR, il trattamento dei i dati raccolti nell'Anagrafe è lecito in quanto necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investita la Banca d'Italia quale titolare del trattamento, con precipuo riguardo alle segnalazioni ricevute in forza degli obblighi segnaletici imposti sulla base delle normative vigenti sopra richiamate, e comunque nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento.

Gli intermediari, a loro volta, in qualità di titolari del trattamento, in adempimento agli obblighi segnaletici di legge e in linea con l'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR (ai sensi del quale il trattamento è lecito nella misura in cui sia necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), sono tenuti a raccogliere i dati delle controparti e a segnalarli alla Banca d'Italia, senza che sia quindi necessario acquisire il loro consenso; devono fornire a tali soggetti un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali sono per legge comunicati alla Banca d'Italia. Gli enti segnalanti sono tenuti a osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'attività di segnalazione o non legittimata a utilizzare i dati nell'ambito dell'organizzazione aziendale. È consentito il trasferimento dei dati tra enti facenti parte di un gruppo bancario, anche transnazionale, purché siano utilizzati esclusivamente per le finalità connesse con gli obblighi segnaletici.

I dati contenuti nell'Anagrafe formano oggetto di diverse operazioni di trattamento da parte della Banca d'Italia, meglio descritte in seguito con riferimento alle modalità di funzionamento dell'Anagrafe. I dati vengono: raccolti tramite l'acquisizione di flussi di segnalazione e aggiornamento prodotti e inviati dalle fonti di alimentazione dell'Anagrafe; registrati in un database dedicato; organizzati e strutturati in tabelle in base alla tipologia di soggetto segnalato; conservati; modificati se errati o non aggiornati; trattati dalle strutture della Banca che utilizzano le rilevazioni nominative; consultati dagli intermediari (cfr. CAPITOLO II, SEZIONE II, paragrafo 1); comunicati agli enti segnalanti per fornire riscontro alla segnalazione effettuata (cfr.



CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 6); comunicati ad altri enti e autorità al ricorrere delle condizioni di legge.

4.2 Accesso ai dati da parte di soggetti esterni alla Banca d'Italia

Sulla base dei Protocolli d'intesa stipulati dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 7, co. 5 del T.U.B. e delle altre disposizioni di legge sopra elencate (cfr. INTRODUZIONE, paragrafo 2) ai dati contenuti nell'Anagrafe può avere accesso l'UIF per effettuare le analisi di competenza dell'Unità a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In virtù delle sopra richiamate fonti normative (cfr. INTRODUZIONE, paragrafo 2) e sulla base dell'Accordo tra Banca d'Italia e IVASS del 19 novembre 2019 per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l'informazione statistica delle imprese di assicurazione - stipulato in forza dell'art. 7 del T.U.B. e delle altre disposizioni di legge abilitanti la collaborazione fra dette Istituzioni attraverso il reciproco scambio di dati e informazioni – avente ad oggetto l'accesso dell'Istituto agli archivi anagrafici della Banca d'Italia (inclusa l'Anagrafe dei soggetti), alcuni dati dell'Anagrafe possono essere consultati dall'IVASS. Ciò, al fine, tra l'altro, di verificare l'esattezza e l'aggiornamento degli attributi anagrafici²⁵ riferibili ai soggetti segnalati dalle imprese e dai gruppi assicurativi. L'IVASS, infatti, in qualità di autonomo titolare del trattamento e nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali di vigilanza sul settore assicurativo, raccoglie segnalazioni nominative relative alle imprese e ai gruppi di assicurazione e gestisce un proprio "Registro delle imprese e dei gruppi assicurativi" (c.d. RIGA), nel quale i soggetti con cariche sociali e i titolari o responsabili di funzioni fondamentali aziendali – segnalati dalle imprese e gruppi assicurativi – sono identificati con il codice censito dell'Anagrafe²⁶. Tale registro, sviluppato come applicazione

²⁵ Limitatamente ai dati elencati in Tabella 1 in caso di persona fisica (ad eccezione dell'informazione sull'eredità) e a quelli elencati in Tabella 2 per i soggetti diversi da persone fisiche.

²⁶ RIGA persegue l'obiettivo di costituire una base dati integrata, razionalizzando i processi di raccolta delle informazioni e minimizzando il numero di informazioni raccolte, con particolare riguardo a quelle di tipo anagrafico. L'integrazione con le infrastrutture di Banca d'Italia (segnatamente, Infostat) è volta a migliorare la qualità, la tempestività e la sicurezza delle



informatica per conto dell'IVASS dalla Banca d'Italia – nominata a tal fine responsabile del trattamento - prevede, fra l'altro, l'acquisizione, il controllo e l'utilizzo delle informazioni anagrafiche delle imprese assicurative, incluse quelle sui titolari di partecipazioni rilevanti, sugli esponenti aziendali e sui titolari di funzioni fondamentali.

Pertanto, al pari di quanto avviene per gli intermediari bancari e finanziari, anche l'IVASS e le imprese di assicurazione segnalanti all'IVASS hanno la possibilità di accedere al codice censito del soggetto da segnalare e, in caso di assenza del soggetto in archivio, di chiederne il censimento alla Banca d'Italia. In tal modo si persegue la finalità di arricchire l'Anagrafe²⁷ e di garantire una maggiore qualità dei dati relativi alle imprese di assicurazione, in linea con il Regolamento (UE) n. 1374/2014 della BCE, che prevede la trasmissione alla BCE delle segnalazioni statistiche delle imprese di assicurazione per poter effettuare le analisi di competenza sulle attività finanziarie del settore assicurativo.


4.3 Correttezza e qualità dei dati

Il corretto funzionamento dell'Anagrafe si fonda, oltre che sulla valenza certificativa dei dati provenienti da fonti ufficiali, sulla piena collaborazione e sul senso di responsabilità degli enti segnalanti. Essi, per le relazioni dirette con i soggetti da segnalare e la disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi sull'identificazione dei soggetti e sulla correttezza dei dati anagrafici.

informazioni utilizzate dall'IVASS per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle normative nazionali e dell'Unione Europea. La Banca d'Italia gestisce RIGA quale responsabile del trattamento, essendo stata a tale scopo designata dall'IVASS che ne rimane titolare.

Con RIGA sono gestite le informazioni anagrafiche e societarie, alimentate da IVASS o direttamente dalle imprese vigilate, relative alle imprese e ai gruppi assicurativi nonché ai soggetti che ricoprono specifici incarichi sociali o di controllo. RIGA a sua volta consulta – tramite interconnessione telematica diretta - i dati anagrafici delle persone fisiche nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche già censiti nell'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia, al fine di consultare i dati relativi al codice censito di interesse. L'IVASS non può tuttavia apportare integrazioni, variazioni o qualunque altra modifica ai dati acquisiti dall'Anagrafe.

²⁷ Anche ai fini della verifica del rispetto della normativa sull'*interlocking* (art. 36, d.l. n. 201/2011) in cui sono impegnate Banca d'Italia e IVASS unitamente alla CONSOB.



Un requisito fondamentale per garantire l'affidabilità dei dati presenti in Anagrafe è costituito dalla qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. (cfr. CAPITOLO II, SEZIONE II, paragrafo 3).

4.4 Esercizio dei diritti a tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia attraverso l'Anagrafe non presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche censite.

Sia per il primo censimento, sia per l'aggiornamento degli attributi anagrafici vengono utilizzate le fonti di alimentazione dell'Anagrafe, ufficiali e cooperative: pertanto, le operazioni svolte dalla Banca d'Italia non incidono direttamente sui diritti e le libertà degli interessati. Inoltre, il codice censito con il quale viene identificato un soggetto segnalato non è uno strumento di profilazione o di catalogazione in quanto non consente di risalire alla segnalazione in cui è stato utilizzato e di farne discendere dirette conseguenze dal suo trattamento.

Si rileva, altresì, che i dati trattati dalla Banca d'Italia nell'Anagrafe non appartengono alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR, per il cui trattamento sono invece stabiliti speciali presidi di tutela.

L'interessato conserva, con riguardo ai propri dati personali censiti nell'Anagrafe, i diritti di accesso e rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR), quest'ultimo esercitabile anche in caso di errata attribuzione del codice censito. Con riferimento agli altri diritti a tutela dei dati personali di cui al GDPR, gli stessi possono essere esercitati nei confronti della Banca d'Italia, qualora dall'esercizio di tali diritti non derivi un pregiudizio effettivo e concreto alle attività svolte per finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità (art. 2 undecies del Codice della privacy).

Le fonti ufficiali dei dati hanno peraltro valenza certificativa e pertanto, come sopra indicato, gli attributi anagrafici da esse alimentati non possono



essere modificati da informazioni provenienti da fonte cooperativa²⁸, ferma restando, in caso di discordanze, la possibilità di rivolgersi alle autorità competenti in relazione a ciascun archivio ufficiale per far apportare le necessarie rettifiche.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe soggetti è esercitabile mediante l'accesso alle banche dati gestite dalla Banca d'Italia rispetto alle quali l'Anagrafe riveste carattere strumentale.

4.5 Termini di conservazione dei dati

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR, la Banca d'Italia conserva le informazioni registrate negli archivi dell'Anagrafe per il tempo necessario agli scopi istituzionali per i quali esse sono raccolte, ferma restando la conservazione anche per periodi più lunghi necessaria a consentire il perseguimento delle finalità statistiche.

4.6 Misure di sicurezza

L'Anagrafe adotta tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trattate, nel rispetto dei principi e delle condizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 GDPR e in modo da garantire sempre la sicurezza dei dati (artt. 32-34 GDPR).

In ogni caso, il trattamento viene effettuato nella misura in cui non esorbiti da quanto necessario e strumentale per le finalità per cui è eseguito.

I dati sono conservati su supporti elettronici e sono accessibili solo mediante l'utilizzo di apposite procedure e sulla base di specifiche autorizzazioni. La riservatezza delle informazioni scambiate tra l'Anagrafe e gli intermediari segnalanti e le altre autorità cui vengono comunicati i dati, viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati.

Le misure adottate riguardano:

²⁸ A meno che non venga fornita evidenza che il dato registrato in Anagrafe da fonte ufficiale non sia aggiornato.



- l'adozione di policy aziendali di gestione della privacy e della sicurezza informatica;
- la protezione di hardware, reti, apparecchiature o attrezzature (da minacce ambientali, accessi non autorizzati, intercettazioni);
- la gestione del ciclo di vita delle credenziali e qualità della password;
- la formazione e sensibilizzazione del personale sulla riservatezza delle informazioni;
- le misure di autenticazione e di controllo degli accessi alle risorse IT;
- la verifica periodica sui diritti di accesso ai dati, compresa la gestione della fine del rapporto lavorativo o del passaggio ad altro incarico del personale (interno ed esterno);
- la crittografia dei dati e/o l'utilizzo di protocolli per la riservatezza delle comunicazioni;
- il log degli accessi ai dati;
- il log di monitoraggio dell'utilizzo dei sistemi e delle attività degli amministratori di sistema;
- la protezione dei log;
- il partizionamento dei dati e la segregazione delle reti;
- il *patching*, la protezione da software dannoso e l'aggiornamento periodico;
- il backup e le procedure di ripristino dei dati;
- la limitazione degli accessi ai soggetti autorizzati al trattamento;
- gli accordi di riservatezza e altre specifiche previsioni contrattuali con i diversi soggetti coinvolti nel trattamento.

Gli enti segnalanti devono adottare un sistema di archiviazione e consultazione delle informazioni scambiate con l'Anagrafe tale da garantire che la diffusione delle informazioni alle proprie filiali e agli organi aziendali avvenga nel rispetto delle prescritte esigenze di riservatezza.



CAPITOLO II

INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

SEZIONE I

LO SCAMBIO DEI DATI CON GLI ENTI SEGNALANTI

1. PERIMETRO

Il perimetro degli enti segnalanti dell'Anagrafe è costituito dagli intermediari che devono acquisire il codice censito dei soggetti di loro interesse, necessario ad effettuare segnalazioni nominative alla Banca d'Italia. Gli enti partecipanti alla Centrale dei rischi sono obbligati a partecipare anche all'Anagrafe; gli altri enti non sono obbligati e possono scegliere di utilizzare i servizi dell'Anagrafe, oppure di avvalersi dei soggetti appartenenti allo stesso gruppo bancario o finanziario che partecipano alla Centrale dei rischi, per lo scambio delle informazioni.

2. ADEMPIMENTI TECNICO-OPERATIVI PER L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI

L'interazione tra gli enti segnalanti e l'Anagrafe avviene mediante la rete Internet, in particolare tramite la piattaforma Infostat, con modalità tecniche identiche per tutti gli enti, a prescindere dalla partecipazione al servizio di Centrale dei rischi.

Per trasmettere e ricevere le informazioni gli enti segnalanti devono accreditarsi al servizio di trasferimento dati *application to application* (A2A), utilizzando una credenziale applicativa cui associare un certificato digitale di autenticazione e di crittografia per lo scambio dei dati.



Indicazioni precise sulle modalità di accreditamento, sulle caratteristiche dei certificati digitali e sugli standard crittografici sono riportate sul sito della Banca d'Italia, nella sezione dedicata all'Anagrafe dei soggetti²⁹.

3. MODALITA' DI SCAMBIO

Le informazioni anagrafiche che gli enti devono inviare alla Banca d'Italia vengono raccolte tramite specifiche survey, suddivise per tipologia di soggetto segnalato - persone fisiche, soggetti diversi dalle persone fisiche, cointestazioni - e di operazione richiesta, distinguendo tra segnalazione e aggiornamento di dati anagrafici dei soggetti, inclusi quelli relativi a eventi e relazioni. Per ogni survey sono previste diverse strutture dati contenenti le informazioni da inviare (c.d. cubi). I cubi possono essere documentati, quando è necessario dare evidenza della correttezza delle informazioni contenute nel flusso inviato³⁰.

I dettagli sulle survey e i relativi cubi mediante i quali avviene lo scambio dati tra Banca d'Italia ed enti segnalanti sono descritti di seguito (paragrafi 4, 5 e 6) e nei seguenti documenti messi a disposizione degli enti segnalanti nel portale dedicato all'Anagrafe:

- gli schemi tecnici (xsd) di ciascuna survey prevista nell'ambito della rilevazione Anagrafe Soggetti;
- il "Manuale per lo scambio di informazioni anagrafiche con gli enti segnalanti";
- il "Modello dei dati per gli enti segnalanti".

3.1. Storicizzazione dei dati

I processi elaborativi dell'Anagrafe storicizzano i dati trasmessi dagli enti segnalanti in base alle date di inizio e fine validità valorizzate nei cubi di

²⁹ Disponibile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Segnalazioni > Le informazioni anagrafiche dei soggetti > Manuali tecnici.

³⁰ Ad esempio, devono essere documentate le variazioni di codice fiscale e le variazioni di attributi anagrafici che creano incompatibilità con il codice fiscale di persone fisiche.



segnalazione e di aggiornamento. Gli enti segnalanti indicano la data di decorrenza e di termine delle informazioni inviate. Nei casi in cui non sia possibile stabilire con certezza la data di decorrenza, possono indicare la data a partire dalla quale l'informazione è in loro possesso o quella di trasmissione della stessa.

La storicizzazione permette di aggiornare o correggere retroattivamente i dati dell'Anagrafe, anche quelli relativi a soggetti cessati³¹.

3.2. Controlli

Ogni flusso di segnalazione trasmesso dagli enti segnalanti viene sottoposto a controlli formali sulla corrispondenza della struttura del flusso con il modello dei dati e sulla completezza e coerenza dei dati inviati in relazione ai domini previsti per i singoli attributi. I flussi che presentano anomalie non vengono acquisiti e l'ente viene informato con un'apposita comunicazione di scarto (cfr. CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 6.1) nella quale è descritto quanto riscontrato. L'ente, una volta corretto l'errore, deve ripetere l'invio del flusso, inserendo anche gli eventuali allegati.

Gli enti segnalanti possono preventivamente testare la correttezza dei flussi inviandoli in modalità "diagnostica" in modo da individuare eventuali errori prima di procedere alla loro trasmissione ufficiale.

3.3. Lavorazione a cura dell'operatore

I flussi che superano i controlli vengono lavorati automaticamente al fine di acquisire in Anagrafe le informazioni inviate dagli enti (censimento di nuovi soggetti, registrazione di nuove informazioni anagrafiche o aggiornamento di informazioni anagrafiche esistenti). Flussi relativi a particolari tipologie di soggetti e cubi, tra i quali quelli documentati³², vengono posti all'attenzione

³¹ Per le variabili di stratificazione (dimensione impresa, numero addetti, attivo di bilancio, fatturato annuo), viene adottato un criterio di storicizzazione ad-hoc, basato su periodi contabili, descritto nel "Manuale per lo scambio di informazioni anagrafiche con gli enti segnalanti".

³² Sono sottoposti all'esame dell'operatore tutti i messaggi documentati e alcuni messaggi non documentati che contengono determinati variabili e valori che rivestono particolare rilevanza per i processi della Banca d'Italia.



dell'operatore dell'Anagrafe che ne verifica il contenuto prima di procedere con la lavorazione e può decidere di scartare l'acquisizione dei dati in essi contenuti, fornendo opportuna comunicazione all'ente (cfr. paragrafo 6.3).

4. SURVEY DI SEGNALAZIONE

4.1. Segnalazione di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche

Le survey con le quali gli enti segnalano i dati anagrafici dei soggetti di interesse al fine di ottenere il codice censito necessario per le segnalazioni nominative o per recuperare le informazioni anagrafiche già registrate in Anagrafe su un censito di loro interesse, sono le seguenti:

- segnalazione persone fisiche (ASPF);
- segnalazione di soggetti diversi dalle persone fisiche (ASPG).

Per ciascuna survey, l'ente deve inviare i dati anagrafici previsti nel "Modello dei dati per gli enti segnalanti" o il codice censito del soggetto del quale vuole recuperare le informazioni registrate in Anagrafe.

Gli attributi anagrafici da segnalare nel caso si voglia conoscere il codice censito di un soggetto sono elencati nelle tabelle 1 e 2 del CAPITOLO I.

4.2. Ricerca anagrafica

I dati anagrafici presenti nei cubi delle survey di segnalazione vengono utilizzati per verificare se il soggetto segnalato è già presente in Anagrafe o meno (c.d. ricerca anagrafica). Affinché la ricerca possa produrre esiti attendibili, è fondamentale che gli enti riportino nei cubi in modo accurato e completo tutti gli attributi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto.

Se la segnalazione anagrafica inviata supera i controlli previsti, viene effettuata una ricerca in Anagrafe per verificare la presenza del soggetto segnalato. Tale ricerca può risultare in:

- **Esito certo positivo:** nel caso in cui sia stato identificato in Anagrafe un soggetto i cui attributi anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato, viene restituito il codice censito corrispondente;



- **Esito certo negativo:** nel caso in cui il soggetto non sia stato individuato in Anagrafe, viene registrato un nuovo codice con gli elementi anagrafici trasmessi dall'ente segnalante;
- **Esito dubbio (sinonimi/duplicati):** nel caso in cui il soggetto non sia stato individuato ma presenti elementi anagrafici simili ad altri soggetti censiti (c.d. "sinonimi"), viene prodotto l'elenco dei sinonimi trovati per consentire una successiva verifica da parte dell'ente.

Le survey di segnalazione consentono di inviare diversi tipi di codici identificativi, in base alla residenza del soggetto. La presenza di tali codici permette di migliorare l'identificazione dei soggetti residenti e non residenti e di individuare eventuali doppie codifiche, riducendo anche la creazione di nuove. Con la stessa finalità di miglioramento dell'identificazione univoca sono previsti (a) l'obbligo di segnalazione del codice fiscale per i soggetti residenti diversi dalle persone fisiche³³ e per le persone fisiche residenti³⁴ e (b) la possibilità di segnalare un codice fiscale anche per le persone fisiche non residenti che per nascita o residenza temporanea lo hanno acquisito.

4.3. Segnalazione di cointestazioni

Per acquisire il codice censito di una cointestazione gli enti devono utilizzare la survey ASCO nella quale vengono indicati i codici censiti dei singoli cointestatari. Ove tali codici non siano disponibili, essi devono essere preventivamente acquisiti.

La survey di segnalazione di una cointestazione può essere utilizzata anche per acquisire i codici censiti dei soggetti facenti parte della cointestazione.

Qualora gli enti segnalanti, sulla base delle informazioni in loro possesso, rilevino la presenza di uno o più soggetti estranei nella composizione di una cointestazione precedentemente segnalata, devono informare la Banca d'Italia tempestivamente, presentando una richiesta di annullamento di

³³ Cfr. Modello dei dati per gli enti segnalanti per eventuali eccezioni.

³⁴ In caso di segnalazione di persona fisica il cui codice fiscale sia incompatibile con gli altri dati anagrafici, questo deve essere accompagnato da idonea documentazione. Il codice fiscale deve essere valido e rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e desumibile dalla documentazione ufficiale.



cointestazione. L'annullamento può essere richiesto anche da un ente diverso da quello che ha segnalato inizialmente la cointestazione, ma potrà avvenire soltanto dopo la cancellazione di tutte le segnalazioni di rischio eventualmente presenti nella Centrale dei rischi.

5. SURVEY DI AGGIORNAMENTO

5.1. Obblighi di verifica e correzione dei dati

Gli enti segnalanti sono tenuti a comunicare all'Anagrafe gli aggiornamenti e le correzioni degli attributi anagrafici di fonte cooperativa (cfr. tabelle 1 e 2), anche se riguardano informazioni segnalate precedentemente da altri enti.

Gli enti che segnalano attributi di fonte cooperativa sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento degli stessi e sono pertanto tenuti a verificare le informazioni, controllare le comunicazioni che ricevono dall'Anagrafe e rettificare tempestivamente gli eventuali errori o inesattezze. Qualora gli enti dovessero riscontrare errori o inesattezze su attributi non segnalabili da fonte cooperativa, potranno comunicare all'Anagrafe le informazioni aggiornate e corrette.

Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico, gli enti devono curare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze del sistema informativo aziendale e devono disporre di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di estrazione, verifica e trasmissione dei dati anagrafici.

La responsabilità della qualità dei dati e dell'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo degli stessi fanno capo agli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, anche nel caso in cui tali attività siano esternalizzate.

5.2. Flussi di aggiornamento

Le survey per l'aggiornamento dei dati registrati in Anagrafe sono riferite ai seguenti flussi:

- aggiornamento dati anagrafici delle persone fisiche (ASVF);



- aggiornamento dati anagrafici dei soggetti diversi dalle persone fisiche (ASVG);
- inserimento/annullamento/variazione di relazioni tra soggetti (ASRE);
- inserimento/annullamento/variazione di eventi che coinvolgono i soggetti, tra cui le doppie codifiche (ASEV).

La procedura di aggiornamento dei dati anagrafici segnalabili da fonte cooperativa deve essere avviata su iniziativa degli enti nei seguenti casi:

- quando dispongano di informazioni tali da ritenere che uno o più attributi registrati in Anagrafe siano non corretti o non più attuali;
- per l'invio di dati sulle relazioni ed eventi riguardanti i soggetti di loro interesse, così come richiesto dalla normativa segnaletica;
- per il primo inserimento e il successivo aggiornamento degli attributi anagrafici non previsti in fase di segnalazione dei soggetti;
- in esito a una comunicazione ricevuta da parte della Banca d'Italia (i.e. comunicazioni circolari, paragrafo 6.4) quando ritengano che le informazioni inviate non siano corrette o aggiornate;
- a seguito di richieste di verifica e aggiornamento dati inviate dalla Banca d'Italia (cfr. paragrafo 6.5).

In nessun caso la procedura di aggiornamento di dati anagrafici può essere utilizzata per modificare gli elementi identificativi di un codice censito al fine di segnalare un soggetto diverso. Pertanto, qualora l'ente abbia utilizzato, per errore, un codice censito che corrisponde a un soggetto diverso da quello di proprio interesse, dovrà provvedere a richiedere il codice censito per quest'ultimo e a rettificare di conseguenza le segnalazioni nominative precedentemente trasmesse (ad esempio, le segnalazioni alla Centrale dei rischi).

I flussi che recano una modifica del codice fiscale devono essere documentati. Per le persone fisiche, devono essere altresì documentati i flussi per le variazioni di attributi anagrafici che creino incompatibilità con il codice fiscale. L'Anagrafe verifica la completezza e la coerenza dei documenti prodotti dall'ente avvalendosi anche di fonti ufficiali, quali l'Agenzia delle Entrate.



Tramite la procedura di aggiornamento dei dati è anche possibile cancellare attributi erroneamente segnalati³⁵, oppure chiudere la validità di un dato³⁶.

Gli aggiornamenti dei dati anagrafici possono riguardare sia il valore delle variabili, sia le relative date di inizio e fine validità.

6. COMUNICAZIONI AGLI ENTI SEGNALANTI

6.1. Comunicazioni agli enti segnalanti in esito alle variazioni

A seguito della ricezione di un flusso di segnalazione o aggiornamento da parte degli enti segnalanti, vengono applicati controlli sulle informazioni in esso contenute che, in caso di errore, generano uno scarto del flusso e l'invio di una comunicazione ad hoc contenente il motivo dello scarto.

6.2. Comunicazioni in esito a un flusso di segnalazione

A seguito della ricezione di un flusso di segnalazione che ha superato i controlli previsti, l'Anagrafe invia flussi di risposta in cui comunica l'esito della lavorazione del flusso ricevuto.

In particolare, l'ente che ha inviato le survey di segnalazione ASPF e ASPG per conoscere il codice censito di un soggetto di proprio interesse, viene informato del risultato della ricerca effettuata in Anagrafe tramite le survey di risposta alla segnalazione anagrafica delle persone fisiche (ASOPF) e dei soggetti diversi dalle persone fisiche (ASOPG). Il contenuto della comunicazione varia in relazione al risultato della ricerca: l'ente segnalante riceve i dati anagrafici e il codice censito individuato in caso di esito certo positivo, il codice della nuova controparte censita in Anagrafe in caso di esito certo negativo, la lista dei sinonimi in caso di esito dubbio. In questo ultimo caso, se l'ente individua tra i sinonimi il soggetto di proprio interesse, deve

³⁵ Ad esempio, quando un codice LEI è registrato su una controparte alla quale non è mai stato assegnato.

³⁶ Ad esempio, quando il codice della Camera di commercio di una ditta individuale viene cancellata dal Registro Imprese.



utilizzare il relativo codice per le successive segnalazioni. Se il soggetto d'interesse non è presente tra i sinonimi, l'ente dovrà chiedere il censimento di un nuovo codice tramite una survey di segnalazione contenente: i dati anagrafici precedentemente segnalati, il riferimento alla comunicazione di esito dubbio e l'indicazione del tipo di richiesta "nuovo codice".

L'ente che ha inviato le survey di segnalazione ASPF e ASPG per acquisire le informazioni registrate in Anagrafe su un soggetto di proprio interesse riceve il relativo flusso di comunicazione di risposta (ASOPF o ASOPG) contenente tali informazioni.

A fronte di un flusso di segnalazione per conoscere il codice censito di una cointestazione, l'ente riceve il flusso di comunicazione di risposta ASOCO, contenente le informazioni sulla cointestazione individuata o registrata in Anagrafe.

L'ente che ha inviato la survey di segnalazione ASCO per acquisire le informazioni registrate in Anagrafe su una cointestazione di proprio interesse riceve il relativo flusso di comunicazione di risposta (ASOCO) contenente tali informazioni.

6.3. Notifiche

A seguito dell'invio di un flusso di aggiornamento anagrafico da parte dell'ente segnalante, della richiesta di annullamento di cointestazione e della lavorazione a cura dell'operatore, l'Anagrafe invia all'ente un flusso di notifica dell'esito della lavorazione dei cubi trasmessi (ASONO).

6.4. Comunicazioni circolari

Tutti gli aggiornamenti intervenuti in Anagrafe nell'arco della giornata elaborativa, provenienti da fonte ufficiale o cooperativa, vengono comunicati agli enti tramite apposite comunicazioni circolari. In particolare, ciascun ente riceve gli aggiornamenti intervenuti sui soggetti per i quali ha inviato un flusso di segnalazione o una richiesta di prima informazione³⁷ nei 12 mesi precedenti.

³⁷ Cfr. Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi (www.bancaditalia.it) > Statistiche > Centrale dei rischi > Documentazione CR e TAXIA.



Tra le informazioni relative agli aggiornamenti viene anche fornita la tipologia della fonte che li ha prodotti. Gli enti sono pertanto costantemente aggiornati sui soggetti da essi segnalati e sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ricevute.

Se l'ente che riceve la comunicazione riscontra la presenza di errori sugli aggiornamenti registrati in Anagrafe da un'altra fonte cooperativa, è tenuto a comunicare il dato corretto. In assenza di rettifiche si ritiene implicito l'accordo circa la correttezza dei dati registrati.

Gli enti sono tenuti a verificare la correttezza dei dati relativi agli eventi ricevuti con le comunicazioni circolari, compresi quelli forniti da fonti di gerarchia superiore e possono utilizzare le survey documentate per apportare le eventuali correzioni³⁸.

6.4.1. Comunicazioni di eliminazione di doppie codifiche


Quando in Anagrafe viene riscontrata la presenza dello stesso soggetto censito con due codici diversi³⁹ (c.d. "doppia codifica") si procede d'ufficio all'individuazione del codice "corretto" (valido), alla cancellazione del codice erroneo (duplicato) e alla notifica tramite le comunicazioni circolari dell'avvenuta eliminazione di doppia codifica a tutti gli enti interessati.

6.5. Comunicazioni di richiesta dati

La Banca d'Italia può chiedere agli enti segnalanti la verifica delle informazioni registrate in Anagrafe su specifici attributi al fine di correggerle o l'invio di informazioni mancanti, tramite un'apposita survey di richiesta dati (ASORD). L'ente che riceve tali richieste è tenuto ad analizzare il caso e risolvere eventuali inconsistenze segnalate o a colmare l'assenza d'informazione tramite un flusso di aggiornamento.

³⁸ Ad esempio, sono tenuti a inviare un flusso di aggiornamento della data di decorrenza dell'evento di fusione quando sui documenti ufficiali (visura camerale o atto di fusione) risulti un effetto differito.

³⁹ Ad esempio, a seguito di una variazione anagrafica documentata.



SEZIONE II

DISPOSIZIONI GENERALI

1. SERVIZI PER LA CONSULTAZIONE DELL'ANAGRAFE

La consultazione dell'Anagrafe mediante i servizi di *inquiry* descritti di seguito è consentita solo per le finalità connesse con gli obblighi segnaletici imposti dalla Banca d'Italia.

1.1. *Inquiry* online

Tutti gli enti segnalanti già abilitati a Infostat possono reperire il codice censito necessario per le segnalazioni nominative, utilizzando il servizio di *inquiry* nominativo online⁴⁰ accessibile dal sito web della Banca d'Italia⁴¹.

1.2. Flussi imprese

Tutti gli enti abilitati a Infostat possono scaricare i flussi mensili⁴² in cui vengono diffusi il codice censito e dati anagrafici delle imprese italiane iscritte al Registro delle imprese (PSOGIMP) e degli intermediari finanziari, organismi internazionali, pubblica amministrazione e fondi (PSOGINT) in essere alla data di pubblicazione del flusso.


1.3. *Inquiry* ASQ

Gli enti segnalanti possono interrogare in tempo reale la base dati dell'Anagrafe mediante un servizio web, denominato ASQ ("Anagrafe dei

⁴⁰ Si evidenzia che si tratta di un servizio di *inquiry* online, che si differenzia dal servizio di consultazione *application to application* (ASQ) descritto al paragrafo 1.3.

⁴¹ (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via internet > Collegamento al sito dedicato > Accesso alla raccolta dati via internet (vers. 2 – Infostat).

⁴² <https://diffusione.bancaditalia.it/pubblicazioni-web/>.



Soggetti Query”), accessibile in modalità *application to application* (A2A). Tale servizio consente agli enti segnalanti di verificare la presenza di uno o più soggetti in Anagrafe, conoscerne il relativo codice e acquisirne le informazioni anagrafiche aggiornate, con uno strumento più rapido e flessibile rispetto ai messaggi di segnalazione anagrafica. Resta ferma la necessità di utilizzare le survey descritte nel CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafi 4 e 5 per le richieste di censimento di soggetti non ancora registrati e l’aggiornamento dei dati anagrafici dei soggetti d’interesse.

Le indicazioni sulle modalità di abilitazione e le informazioni tecniche per l’utilizzo di ASQ sono contenute nel “Manuale Inquiry dell’Anagrafe dei soggetti”⁴³.

2. SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE


Per la condivisione delle informazioni riguardanti l’Anagrafe con gli enti segnalanti è disponibile un portale dedicato⁴⁴, al quale possono accedere tutti gli enti che dispongono di un’utenza Infostat. Per richiedere ulteriori informazioni gli enti segnalanti possono scrivere alla casella funzionale info.anagrafesoggetti@bancaditalia.it.

3. VERIFICHE SULLA CORRETTEZZA E QUALITA' DEI DATI

Gli enti segnalanti sono tenuti a comunicare all’Anagrafe gli aggiornamenti e le correzioni degli attributi anagrafici, tenendo conto di quanto stabilito nel CAPITOLO I, paragrafo 3.4, adempiendo agli obblighi di verifica e correzione dei dati, indicati nel CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 5.1.

⁴³ Disponibile sul sito internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Segnalazioni creditizie e finanziarie > Le informazioni anagrafiche dei soggetti.

⁴⁴ raggiungibile all’indirizzo <https://as.bancaditalia.it>.




4. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SEGNALETICHE

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente circolare, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni normative relative alle rilevazioni di riferimento.

5. QUESITI SULLE SEGNALAZIONI

Eventuali quesiti sulle istruzioni che regolano il funzionamento dell'Anagrafe vanno indirizzati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Informazioni Anagrafiche (info.anagrafesoggetti@bancaditalia.it).



ALLEGATO I**RILEVAZIONI NOMINATIVE CHE UTILIZZANO L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI***Centrale dei rischi.*

La Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia, disciplinata dalla Circolare 139, è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela del sistema finanziario (banche, intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., etc.). Più nel dettaglio la Centrale dei rischi raccoglie le informazioni nominative sul credito e sulle garanzie e le condivide con gli intermediari segnalanti. Essa rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito e la stabilità del sistema finanziario.

AnaCredit

La rilevazione AnaCredit, disciplinata dal Regolamento UE 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito, raccoglie dalle banche residenti e dalle filiali estere informazioni armonizzate e granulari su finanziamenti e garanzie riferite alle controparti identificate come persone giuridiche. Queste informazioni alimentano un archivio europeo dei crediti e del rischio di credito gestito dalla BCE e utilizzato per soddisfare le esigenze informative di funzioni istituzionali del SEBC (politica monetaria, stabilità finanziaria, ricerca, produzione di statistiche), nonché le esigenze informative di vigilanza micro-prudenziale del *Single Supervisory Mechanism*.

Loss Given Default

La rilevazione *Loss Given default*, disciplinata dalla Circolare 284 della Banca d'Italia, è finalizzata all'alimentazione di un archivio che raccoglie dati sull'attività di recupero dei crediti da parte degli intermediari vigilati e consente il calcolo dei tassi di perdita (LGD) registrati storicamente sulle posizioni nominative in *default*.

Non Performing Loans

Con comunicazione del 29 marzo 2016 la Banca d'Italia ha introdotto una rilevazione sulle esposizioni in sofferenza, al fine di costruire un archivio con informazioni di dettaglio sulla gestione delle sofferenze svolta dagli intermediari vigilati: entità delle esposizioni, eventuali garanzie reali o di altro tipo che ne attenuino il rischio di credito e stato delle procedure di recupero.

Assetti Partecipativi Enti

L'archivio "Assetti Partecipativi Enti (A.P.E.)" è istituito dalla Circolare n. 285 della Banca d'Italia, che disciplina le partecipazioni detenibili dalle banche



e dai gruppi bancari al fine di contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie e, con specifico riferimento a queste ultime, di promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse secondo il criterio della sana e prudente gestione.

Libro soci

Il Libro Soci è una rilevazione tramite la quale le banche (escluse le banche popolari e di credito cooperativo), SIM, IP e IMEL, SGR, SICAV e SICAF e gli intermediari finanziari iscritti all'albo unico (esclusi i confidi) comunicano annualmente, sulla base delle rispettive disposizioni segnaletiche⁴⁵, informazioni sulle partecipazioni detenute dai propri soci diretti calcolate alla data di approvazione del bilancio.

Organi Sociali

La Banca d'Italia gestisce l'archivio dei componenti gli organi sociali e dei titolari di funzioni aziendali rilevanti degli intermediari vigilati e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.B. La conoscenza, tempestiva e aggiornata, della composizione degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione (ivi inclusi i soggetti con incarichi di direzione) e di controllo degli intermediari, nonché dell'identità dei responsabili di funzioni aziendali è particolarmente rilevante per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

L'archivio è alimentato per mezzo della segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.), cui sono tenuti gli intermediari vigilati in base alle rispettive disposizioni segnaletiche⁴⁶.

⁴⁵

- Banche, escluse le banche popolari e le banche di credito cooperativo: Circolare della Banca d'Italia n. 229 (Titolo II - Capitolo I, Sezione V, paragrafo 2);
- SIM: Circolare n.164 (Titolo II – Capitolo 6, paragrafo 4);
- IP e IMEL “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del 17 maggio 2016 (Capitolo III, Sezione III);
- SGR, SICAV, SICAF: “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, paragrafo 7;
- Intermediari finanziari iscritti all'albo unico, esclusi i confidi: Circolare n. 288 (Titolo II - Capitolo I, Sezione IV).

⁴⁶ In particolare:



*Rilevazione analitica sui tassi di interesse attivi riferita alle persone fisiche
(Base dati TAXIA)*

La rilevazione analitica sui tassi di interesse attivi, disciplinata dalla Circolare 297 della Banca d'Italia, ha lo scopo di raccogliere le informazioni circa le condizioni (numeri computistici, interessi, commissioni e spese, TAEG sulle nuove erogazioni) applicate sulle operazioni di credito dalle banche alla propria clientela di persone fisiche e ditte individuali. La rilevazione è richiesta ai sensi dell'art. 51 del T.U.B., allo scopo di permettere attività di analisi sui singoli intermediari, sul sistema creditizio e sullo stato dell'economia.

Matrice dei conti

Le informazioni nominative, disciplinate dalla Circolare 272 della Banca d'Italia, sono raccolte limitatamente agli incassi e ai pagamenti effettuati dalle banche per conto di imprese residenti, tra le quali anche le ditte individuali, con soggetti non residenti.

Basi informative di vigilanza armonizzata

Le informazioni nominative, richieste ai sensi dei Regolamenti UE 451/2021 e 534/2015, sono raccolte su base individuale e consolidata nelle segnalazioni COREP e FINREP con riferimento alla struttura del gruppo, ai principali finanziatori, alle grandi esposizioni e alle controparti rilevanti ai fini del calcolo del rischio di concentrazione, del rischio operativo e di controparte.

Basi informative di vigilanza non armonizzata

Le informazioni nominative, raccolte su base individuale e consolidata e disciplinate dalle Circolari 272 e 286 della Banca d'Italia, riguardano: le attività di rischio e le operazioni (transazioni, fusioni/scissioni ecc.) nei confronti dei

-
- per le banche, l'articolo 51 e l'articolo 66 del T.U.B.;
 - per le SGR, le SICAV e le SIM, l'articolo 8, comma 1 e l'articolo 12, comma 3 del T.U.F.;
 - per gli intermediari finanziari, fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste all'art. 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 11, comma 1 del provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009 per quelli iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.B. e dall'art. 107, comma 3, per quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B.; successivamente, dall'articolo 108, comma 4 TUB;
 - per gli IMEL e gli istituti di pagamento, rispettivamente, dagli artt. 114-quater e 114-quaterdecies TUB che rinviano all'articolo 51 dello stesso T.U.B.



“soggetti collegati” (esponenti aziendali, partecipanti e altri soggetti con potere di nomina di organi aziendali e società); le esposizioni nei confronti di società non finanziarie (tra cui ditte individuali), limitatamente alle rettifiche di valore su finanziamenti deteriorati non inferiori a 500.000 euro.

Basi informative di risoluzione

Le informazioni nominative, richieste ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1624 e delle *Guidance on the Liability Data Report* dell’SRB, sono raccolte su base individuale e consolidata nelle segnalazioni sulla struttura delle passività e sui piani di risoluzione. Tali informazioni riguardano le controparti principali delle passività e le controparti che detengono titoli emessi dalle banche.

Esternalizzazione delle funzioni aziendali

La segnalazione in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali per gli intermediari vigilati, disciplinata dal Provvedimento 166/2023 della Banca d’Italia, ha lo scopo di raccogliere informazioni sui contratti di esternalizzazione degli intermediari vigilati, sui fornitori e subfornitori di servizi, nonché sulla tipologia di funzioni esternalizzate. La raccolta di questi dati è funzionale all’analisi e al monitoraggio dei rischi derivanti dal ricorso a terze parti per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività proprie degli intermediari vigilati ed alla individuazione e valutazione di eventuali situazioni di concentrazione di fornitori di servizi, in linea con gli orientamenti dell’EBA e dell’ESMA (EBA/GL/2019/02 e ESMA50-164-4285).

Informazioni sull’offerta di crowdfunding

La segnalazione, richiesta ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese e del Regolamento di esecuzione UE 2022-2120 della Commissione del 13 luglio 2022, ha lo scopo di raccogliere informazioni individuali sui titolari dei progetti di *crowdfunding*, sugli importi raccolti e sugli strumenti emessi ed informazioni aggregate sugli investitori e sugli importi investiti, ripartite per residenza fiscale degli investitori, distinguendo tra investitori sofisticati e non sofisticati. La raccolta di questi dati è finalizzata, tra l’altro, all’invio degli stessi all’ESMA che elabora e pubblica sul proprio sito web le statistiche annuali aggregate relative al mercato del *crowdfunding* nell’Unione europea.




ALLEGATO II

FONTI UTILIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Attributo	Soggetto	Fonte di aggiornamento
Codice fiscale	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Codice LEI	Soggetti residenti	Global LEI Foundation (fonte ufficiale)
		Enti segnalanti (fonte cooperativa) ⁴⁷
	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa) Anagrafe titoli (fonte cooperativa)
Denominazione	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa) RIAD (fonte cooperativa)
Stato di residenza	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa) RIAD (fonte cooperativa)
Comune di residenza	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Località estera di residenza	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Sede legale casa madre	Filiali residenti in Italia	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Filiali estere (residenti in un Paese diverso dalla casa madre)	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Iscrizione camerale	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)

⁴⁷ La Banca d'Italia provvede ad aggiornare d'iniziativa l'archivio dei codici LEI dell'Anagrafe a partire dalla fonte ufficiale. Gli enti segnalanti sono comunque tenuti a verificare la correttezza dell'informazione e a comunicare eventuali aggiornamenti.



Attributo	Soggetto	Fonte di aggiornamento
Specie giuridica del Registro delle imprese	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
Forma legale	Società residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa) RIAD (fonte cooperativa)
Classificazione della clientela	Società residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale) ⁴⁸
		Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		IVASS (fonte ufficiale) ⁴⁹
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa) RIAD (fonte cooperativa) Anagrafe titoli (fonte cooperativa)
Situazione giuridica	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa) RIAD (fonte cooperativa)
Codice ABI	Società residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale) ⁵⁰
Codice RIAD	Società residenti	RIAD (fonte ufficiale)
	Società non residenti	RIAD (fonte ufficiale)
Codice di controparte estera	Società ed enti non residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
Tipo identificativo nazionale	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)

⁴⁸ Solo per gli intermediari vigilati.

⁴⁹ Solo per le imprese di assicurazione.

⁵⁰ Solo per gli intermediari vigilati.



Attributo	Soggetto	Fonte di aggiornamento
Identificativo nazionale	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Identificativo della sede centrale d'impresa	Filiali estere (residenti in un Paese diverso dalla casa madre)	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Fondi comuni residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi comuni non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Identificativo dell'impresa madre diretta	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Identificativo dell'impresa madre apicale	Tutti i soggetti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Indirizzo e Cap	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale) ⁵¹
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
RIAD (fonte cooperativa)		
Attività economica	Società residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Società non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Stato dei procedimenti legali	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Data d'inizio dei procedimenti legali	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Dimensione dell'impresa	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Data della dimensione dell'impresa	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Numero dei dipendenti	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Totale di bilancio	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)

⁵¹ Per le società residenti e le filiali italiane di società estere.



Attributo	Soggetto	Fonte di aggiornamento
Fatturato annuo	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Tipo di controllo	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
Data costituzione	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale) ⁵²
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa) RIAD (fonte cooperativa)
Data di estinzione	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale) ⁵³
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa) RIAD (fonte cooperativa)
Stato attività	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
Identificativo della società partecipante	Società che fanno parte di gruppi bancari	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
Identificativo della società di gestione	Fondi d'investimento residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione residenti	COVIP (fonte ufficiale)

⁵² Per le società residenti e le filiali italiane di società estere.

⁵³ Per le società residenti e le filiali italiane di società estere.



ALLEGATO III**FONTI UTILIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI EVENTI**

Evento	Soggetto	Fonte di aggiornamento
Fusioni	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Scissioni	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Trasferimenti di sede	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti e non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Doppia codifica	Tutti i soggetti (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche)	Banca d'Italia

AVVERTENZA:

La presente circolare entra in vigore il 12 maggio 2025.

25A02037

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA**

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione della giunta camerale n. 48 del 24 marzo 2025, è stata nominata conservatore del registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia, con decorrenza 1° aprile 2025, la dott.ssa Manuela Zilli, dirigente dell'ente.

25A02099

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE**

Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Lambrusco di Sorbara.


Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C del 28 marzo 2025 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini Lambrusco di Sorbara, avvenuta con il decreto 5 novembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2024.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 28 marzo 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini Lambrusco di Sorbara consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

25A02098



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 marzo 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0903
Yen	162,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,035
Corona danese	7,4607
Lira Sterlina	0,84026
Fiorino ungherese	399,28
Zloty polacco	4,1863
Nuovo leu romeno	4,9775
Corona svedese	11,0225
Franco svizzero	0,9616
Corona islandese	146,1
Corona norvegese	11,5283
Rublo russo	-
Lira turca	39,978
Dollaro australiano	1,716
Real brasiliano	6,2238
Dollaro canadese	1,5625
Yuan cinese	7,8869
Dollaro di Hong Kong	8,4719
Rupia indonesiana	17858,46
Shekel israeliano	3,9773
Rupia indiana	94,631
Won sudcoreano	1579,07
Peso messicano	21,6851
Ringgit malese	4,8464
Dollaro neozelandese	1,8813
Peso filippino	62,479
Dollaro di Singapore	1,4522
Baht thailandese	36,661
Rand sudafricano	19,7797

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A02081

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 marzo 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0918
Yen	163,5
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,038
Corona danese	7,4598
Lira Sterlina	0,84173
Fiorino ungherese	397,33
Zloty polacco	4,175
Nuovo leu romeno	4,9774
Corona svedese	10,997
Franco svizzero	0,9601
Corona islandese	145,7
Corona norvegese	11,528
Rublo russo	-
Lira turca	40,02
Dollaro australiano	1,7147
Real brasiliano	6,2091
Dollaro canadese	1,5599
Yuan cinese	7,8907
Dollaro di Hong Kong	8,4833
Rupia indonesiana	18028,24
Shekel israeliano	3,9844
Rupia indiana	94,5045
Won sudcoreano	1586,67
Peso messicano	21,8986
Ringgit malese	4,8531
Dollaro neozelandese	1,8777
Peso filippino	62,541
Dollaro di Singapore	1,4544
Baht thailandese	36,646
Rand sudafricano	19,7084

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A02082



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 19 marzo 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0897
Yen	163,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,994
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,84078
Fiorino ungherese	398,23
Zloty polacco	4,1885
Nuovo leu romeno	4,9773
Corona svedese	11,0025
Franco svizzero	0,9583
Corona islandese	145,5
Corona norvegese	11,505
Rublo russo	-
Lira turca	41,3997
Dollaro australiano	1,7208
Real brasiliano	6,1929
Dollaro canadese	1,5606
Yuan cinese	7,8786
Dollaro di Hong Kong	8,4674
Rupia indonesiana	18008,06
Shekel israeliano	4,001
Rupia indiana	94,0605
Won sudcoreano	1589,71
Peso messicano	21,7258
Ringgit malese	4,8339
Dollaro neozelandese	1,8832
Peso filippino	62,351
Dollaro di Singapore	1,4526
Baht thailandese	36,641
Rand sudafricano	19,745

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A02083

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 20 marzo 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0833
Yen	160,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,013
Corona danese	7,4594
Lira Sterlina	0,8369
Fiorino ungherese	399,68
Zloty polacco	4,2003
Nuovo leu romeno	4,9769
Corona svedese	11,0295
Franco svizzero	0,9564
Corona islandese	144,3
Corona norvegese	11,5025
Rublo russo	-
Lira turca	41,1641
Dollaro australiano	1,7242
Real brasiliano	6,1272
Dollaro canadese	1,5592
Yuan cinese	7,8481
Dollaro di Hong Kong	8,4189
Rupia indonesiana	17884,8
Shekel israeliano	3,9828
Rupia indiana	93,551
Won sudcoreano	1591,96
Peso messicano	21,8986
Ringgit malese	4,7947
Dollaro neozelandese	1,8896
Peso filippino	62,008
Dollaro di Singapore	1,4476
Baht thailandese	36,621
Rand sudafricano	19,7062

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A02084

